

marco teobaldelli
ingegnere

ingegnere civile-edile
coordinatore per la sicurezza
tecnico competente in acustica ambientale
certificatore protocollo ITACA-Marche
tecnico abilitato prevenzione incendi
collaudatore statico

Sede legale:

Via Batà, 22 – 62100 Macerata

tel. mobile 3387065580

email marcoteobaldelli@gmail.com

pec: marco.teobaldelli@ingpec.eu

cod.Fisc TBL MRC 66M23 E783V

Comune

VALFORNACE
Provincia di Macerata



Titolo

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA COMUNALE**

L. n. 447/95 – L.R. n. 28/01

D.G.R. n. 896/03 – D.G.R. n. 809/06

Protocollo n.

PCA 233/22

Data emissione

07/02/2022

Revisione n.

00

Data revisione

Elaborato

**REGOLAMENTO ATTIVITA'
TEMPORANEE**

Redatto da:

Ing. Marco Teobaldelli

Tecnico competente in acustica

D.D. 14/TRA_08 del 20/01/06 Regione Marche

Iscrizione ENTECA n.3866 del 10/12/2018

Timbro e firma Tecnico Competente in Acustica:



Collaboratore:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO E DI PARTICOLARI SORGENTI SONORE

TITOLO I

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce, ai sensi del comma 1, dell'art. 16 della L.R. 14 novembre 2001, n. 28/2001, e del comma 1 lettera h) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio, nonché prevede la disciplina di particolari sorgenti sonore.

Nel regolamento vengono dettate disposizioni per:

- l'attività di cantiere;
- l'attività agricola;
- le manifestazioni e l'utilizzo di particolari sorgenti sonore che abbiano carattere di temporaneità;
- particolari sorgenti sonore espressamente indicate nel Titolo V.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le fonti di rumore recanti disturbo alle occupazioni o al riposo, quali schiamazzi o strepiti di animali o l'utilizzo di strumenti sonori o di segnalazione acustica o di apparecchiature rumorose diverse da quelle disciplinate dal presente regolamento, rientranti nella disciplina dell'articolo 659 del Codice Penale, nonché l'uso di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della strada.

La deroga ai limiti fissati nella classificazione acustica del territorio non è applicabile alle attività inserite nell'ambito di processi di produzione di beni e servizi, anche di natura stagionale o ricorrenti e/o saltuaria, che si svolgono, in modo stabile e permanente, all'interno dell'area di insediamento e nello stesso sito.

Non necessitano, altresì, di autorizzazione, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto.

Articolo 2

Definizioni

Attività rumorosa: l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le celebrazioni, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

Sono escluse le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.

Cantieri itineranti: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali

Articolo 3

Disposizioni generali

Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture, di cui all'articolo 16, comma 1, della L. R. n. 28/2001, debbono essere adottate da parte dei responsabili adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose.

La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate con l'eccezione delle sorgenti rumorose di cui al successivo Titolo V.

Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia domanda di autorizzazione, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovrà rispettare i limiti di immissione, emissione e differenziali fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.

Articolo 4

Autorizzazioni

Per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea, ai sensi del presente regolamento, i soggetti interessati debbono presentare istanza al comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) breve descrizione del tipo di attività;
- c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie fasi;
- d) limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
- e) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
- f) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico

A seconda del tipo di attività e della zona in cui tali attività vengono svolte, come indicato agli articoli seguenti, i dati espressi alle lettere d) ed e) dovranno essere redatti e firmati da un tecnico competente in acustica come definito all'articolo 2, comma 6, della Legge n. 447/1995.

Nel rilascio dell'autorizzazione, il Settore competente del Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

Gli orari e la durata complessiva dell'attività rumorosa dovranno essere visibili in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede in cui si svolge l'attività rumorosa.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

TITOLO II

Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Articolo 5

Impianti ed attrezzature

In caso di messa in opera di cantieri temporanei edili, stradali ed assimilabili, le macchine ed attrezzature utilizzate all'aperto dovranno operare in conformità alle specifiche disposizioni in materia di emissione acustica ambientale ed in particolare in conformità al D.Lgs 262/02 di "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"

Per le macchine ed attrezzature prive di specifica disciplina in materia di emissione acustica ambientale, debbono essere utilizzati gli accorgimenti tecnici e gestionali necessari per ridurre al minimo le emissioni acustiche verso l'esterno.

Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) della Legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, sempre nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro.

Articolo 6

Orari

L'attività dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, è differenziata fra periodo estivo, cioè **dal 1 giugno al 30 settembre**, e periodo invernale.

L'attività dei cantieri in periodo estivo è svolta, di norma, tutti i giorni feriali dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00.

Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., e qualora sia necessario eseguire lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.), sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Le attività di cantiere in periodo estivo ed in periodo invernale in tutte le aree, può essere svolta, di norma, tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc. e qualora sia necessario eseguire lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.), sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30.

Articolo 7

Limiti

Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite assoluto $L_{Aeq} = 70$ dB(A), con tempo di misura $T_M > 15$ minuti, rilevato in facciata all'edificio, con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

Nel caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici si applica il limite di $L_{Aeq} = 65$ dB(A), con tempo di misura $T_M > 15$ minuti, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al disturbo.

La misura dovrà essere eseguita a finestre chiuse.

Articolo 8

Casi particolari

Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi sia agli orari dell'attività del cantiere.

Articolo 9

Autorizzazioni

Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nel presente articolo, deve inoltrare allo Sportello Unico del Comune apposita comunicazione in deroga ai parametri previsti dall'articolo 2 della L.n.447/95 almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, redatta secondo la *scheda-tipo A2* di cui al successivo paragrafo 6.4.

Lo Sportello Unico provvede a trasmettere, senza ulteriore seguito, la comunicazione al Settore Ambiente ed al Dipartimento ARPAM.

Se entro il termine 15 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'attività si intende tacitamente assentita.

Per i cantieri di breve durata e comunque inferiore ai 7 giorni lavorativi il richiedente potrà presentare una domanda semplificata redatta secondo la *scheda-tipo A1*.

Qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orari indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica.

La domanda, redatta secondo la *scheda-tipo A3* di cui al successivo paragrafo 6.4, deve essere inoltrata allo Sportello Unico del Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, come indicato nell'articolo 4.

L'autorizzazione in deroga specifica deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta.

TITOLO III

Attività agricole

Articolo 10

Attività agricole temporanee e stagionali

Ai sensi del comma 4, articolo 16, della Legge Regionale n. 28/01, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

TITOLO IV

Manifestazioni varie

Articolo 11

Manifestazioni a carattere temporaneo

Sono manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle indicate all'art 2 comma 2 del presente regolamento.

Le manifestazioni ubicate nelle aree identificate nell'allegato A del presente regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della L. 447/95 e dell'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 28/2001, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione di seguito riportati con la precisazione che detti limiti e valori sono applicabili soltanto ai singoli eventi svolti all'interno di ogni manifestazione che, per loro natura, non possono rispettare i limiti di immissione e, pertanto, debbono fruire del regime di deroga.

Le aree suddette sono disciplinate come segue:

1. nelle aree con afflusso atteso maggiore di 5.000 persone si applica, di norma, la durata massima di 5 giorni al mese di manifestazione nello stesso sito, il limite di facciata L_{Aeq} di 70 dB(A) ed il limite L_{Aslow} di 75 dB(A). Il limite di orario feriale e festivo di norma non può andare oltre le ore 24:00 e, invece, quello prefestivo non può andare oltre le 00:30;
2. nelle aree con afflusso atteso maggiore di 300 persone si applica, di norma, la durata massima di 4 ore e 30 minuti al mese di manifestazione nello stesso sito, il limite di facciata L_{Aeq} di 65 dB(A) ed il limite L_{Aslow} di 70 dB(A). Il limite di orario feriale e festivo di norma non può andare oltre le ore 24:00 e, invece, quello prefestivo non può andare oltre le 00:30;
3. alle aree con afflusso atteso minore di 300 persone si applicano gli stessi limiti di cui al punto 2. Nelle aree diverse da quelle indicato nell'allegato A, le manifestazioni sono consentite secondo i criteri ed i limiti di seguito riportati:
 1. nelle aree adibite a concerti all'aperto con afflusso atteso maggiore di 1.000 persone, si applica la durata massima di 4 ore e la durata massima di 5 giorni al mese di manifestazione nello stesso sito, il limite di facciata L_{Aeq} di 95 dB(A) ed il limite L_{Aslow} di 100 dB(A). Il limite di orario feriale e festivo non può andare oltre le ore 24:00 e, invece, quello prefestivo non può andare oltre le 00:30;
 2. nelle aree adibite a concerti al chiuso, in strutture non dedicate agli spettacoli, con afflusso atteso maggiore di 1.000 persone, si applica la durata massima di 4 ore, la durata massima di 5 giorni al mese di manifestazione nello stesso sito, il limite di facciata L_{Aeq} di 70 dB(A) ed il limite L_{Aslow} di 75 dB(A). Il limite di orario feriale e festivo non può andare oltre le ore 24:00 e, invece, quello prefestivo non può andare oltre le 00:30;
 3. nelle aree adibite a concerti all'aperto, con afflusso atteso maggiore di 200 persone, si applica la durata massima di 4 ore, la durata massima di 6 giorni non consecutivi al mese di

manifestazione nello stesso sito, il limite di facciata L_{Aeq} di 85 dB(A) ed il limite L_{Aslow} di 90 dB(A). Il limite di orario feriale e festivo non può andare oltre le ore 24:00 e, invece, quello prefestivo non può andare oltre le 00:30;

4. nelle aree adibite a discoteche e similari all'aperto, con afflusso atteso maggiore di 200 persone, si applica la durata massima di 4 ore, il limite di facciata L_{Aeq} di 85 dB(A) ed il limite L_{Aslow} di 90 dB(A). Il limite di orario feriale e festivo non può andare oltre le ore 24:00 e, invece, quello prefestivo non può andare oltre le 00:30;
5. nelle aree adibite ad attività musicali all'aperto (piano-bar esercitati a supporto di attività principale, ecc.), con afflusso atteso maggiore di 200 persone, si applica la durata massima di 4 ore, il limite di facciata L_{Aeq} di 70 dB(A) ed il limite L_{Aslow} di 75 dB(A). Il limite di orario feriale e festivo non può andare oltre le ore 24:00 e, invece, quello prefestivo non può andare oltre le 00:30.

Tali limiti verranno valutati con tempo di misura $T_M > 15$ minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

L'indicazione della durata massima degli eventi tiene conto anche delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14 novembre 1997.

Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività debbono rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.

In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_{Amax} , da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa che il pubblico può occupare.

Articolo 12 **Autorizzazione**

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree sopra indicate che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nel precedente articolo 11, deve inoltrare allo Sportello unico del Comune apposita domanda in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda-tipo B1* di cui all'allegato B.

Lo Sportello Unico provvede a trasmettere, senza ulteriore seguito, la domanda al Settore Ambiente ed al Dipartimento ARPAM.

Se entro termine di 15 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal Comune che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati nel precedente articolo 11, deve inoltrare allo Sportello unico del Comune apposita domanda in deroga specifica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda-tipo B2* di cui all'allegato B, integrandola da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art 4.

Lo Sportello Unico provvede a trasmettere, senza ulteriore seguito, la domanda al Settore Ambiente ed al Dipartimento ARPAM.

Se entro 20 giorni dal termine di presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Non è richiesta l'autorizzazione per le manifestazioni che si svolgono nelle aree diverse da quelle indicate nell'allegato A. di cui al comma 4 dell'articolo 12.

Tuttavia vi è l'obbligo del rispetto delle limitazioni stabilite per ognuna di esse in detto comma.

Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa solo in casi eccezionali.

TITOLO V

Sorgenti sonore particolari

Articolo 13

Autorizzazione

Per l'uso temporaneo delle attrezzature disciplinate dal presente Titolo, non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

Articolo 14

Attrezzature da giardino

Nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:30 nei giorni festivi e prefestivi e nel periodo estivo ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00.

L'impiego delle attrezzature per il giardinaggio debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Articolo 15

Cannoncini antistormo

L'impiego di dissuasori sonori utilizzati nel territorio comunale, per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito il più lontano possibile dalle abitazioni, con bocca di sparo mai orientata verso le stesse e ad una distanza mai inferiore a 100 metri dalle stesse e con cadenza di sparo non inferiore a 5 minuti.

L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.

Articolo 16

Pubblicità fonica

La pubblicità fonica sia all'interno dei centri e nuclei abitati che al di fuori è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:30 alle 19:30.

La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale per cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, non è ammessa nelle zone I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale, comunque in aree ospedaliere e scolastiche ed in aree ad esse immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 metri.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare il valore di emissione di 60 dB(A) corrispondente alla classe IV della Tabella B del DPCM 14 novembre 1997.

Articolo 17

Allarmi antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti.

I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.

In tutti i casi il riarmo dei sistemi di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve avvenire manualmente.

Articolo 18

Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine

Possono essere utilizzati dalle ore 07:00 alle ore 23:00, per il periodo che va dal 1 aprile al 30 ottobre di ogni anno, comunque per un periodo superiore a 7 mesi, salvo circostanze meteorologiche eccezionali che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta della grandine.

Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 300 metri dalla più vicina abitazione, ad eccezione per quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti a specifici consorzi.

Articolo 19

Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

Nel caso di attività di igiene del suolo, di spazzamento, di raccolta e compattamento rifiuti non occasionale, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni.

Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio.

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Articolo 20

Attività di carico e di scarico merci

Le attività di carico e di scarico merci nei centri abitati, comunque nelle vicinanze di abitazioni, debbono avvenire nel rispetto delle disposizioni del regolamento del commercio e delle eventuali ordinanze sindacali in materia.

Ai fini del contenimento del rumore, è fatto obbligo utilizzare con accortezza i mezzi di movimentazione delle merci, sia di scarico e carico, sugli automezzi che di spostamento a terra fino al luogo di destinazione delle merci.

I suddetti mezzi debbono essere tali da limitare al minimo le emissioni di rumore anche con la dotazione di appropriati accorgimenti di contenimento e di un'adeguata manutenzione degli stessi. Debbono in ogni caso essere evitati urti, impatti e comunque spostamenti rumorosi.

Articolo 21

Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche mediante self-service, in aree aperte al pubblico, è consentito nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle 20:00 e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle 20:00, comunque nel rispetto dei limiti di orario fissati per legge.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, debbono essere collocati al di fuori delle zone per la residenza indicate dal Piano regolatore generale, comunque almeno 10 metri da dette aree.

Articolo 22

Attività rumorose di pubblici esercizi

I pubblici esercizi o i circoli privati che nello svolgimento della loro attività utilizzano sorgenti sonore (impianti con altoparlanti o diffusori juke box, apparecchiature per karaoke, strumenti ed apparecchiature musicali, ecc.), sia al chiuso che all'aperto, sia in occasione di attività di intrattenimento o di spettacolo non rientranti fra quelle disciplinate dall'articolo 11, che comunque non potranno superare le 30 giornate nell'arco dell'anno solare, che nella normale attività o che danno luogo comunque ad emissioni sonore, non devono determinare il superamento dei limiti stabiliti nella classificazione acustica comunale ed i limiti del criterio differenziale, ove applicabile.

Articolo 23

Utilizzo di apparati sonori diversi

Nel caso di utilizzo temporaneo all'aperto di apparati sonori diversi da quelli sopra indicati nel presente titolo, deve essere richiesta esplicita autorizzazione comunale nelle forme che all'uopo saranno definite dai Settori competenti del Comune.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 24

Misure e controlli

Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art 2 comma 6 della Legge 447/1995.

I valori riportati nell'articolo 11, debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal D.P.C.M. 16 marzo 1998.

Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore a tempo parziale).

L'attività di controllo è demandata alla Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAM, Dipartimento provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 25

Divieti ed obblighi ulteriori

E' vietato per chiunque in luoghi aperti, a ridosso della spiaggia e nella spiaggia o in aree di sosta e parcheggio prossime ad edifici residenziali, utilizzare deliberatamente sorgenti sonore di qualsiasi

natura ad eccezione per i pubblici esercizi autorizzati cui si applica quanto stabilito nel precedente articolo 22.

Articolo 26 **Ordinanze**

Qualora sia richiesto da urgenti esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco può adottare una specifica ordinanza con l'indicazione del termine entro cui debbano essere eliminate le cause che hanno dato origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può, inoltre, disporre, con ordinanza:

- i limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgono in aree aperte al pubblico;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non riguardano i servizi pubblici essenziali essendo riservate ad altre autorità.

Articolo 27 **Sanzioni**

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni previste dall'art 23 della L.R. Regione Marche del 14.11.2001 n. 28.

Nel caso in cui le sanzioni di cui al primo comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

Articolo 28 **Termini di applicazione**

Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua esecutività.

Da tale data sono abrogate le disposizioni regolamentari disciplinanti la medesima materia.

Allegato A**ELENCO DELLE AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' TEMPORANEE**

Area	Localizzazione	Attività
T₁	Pievebovigliana	Concerti, Feste Patronali, Sagre
T₂	San Giusto	Concerti, Feste Patronali, Sagre
T₃	Roccamaia	Concerti, Feste Patronali, Sagre
T₄	Isola	Concerti, Feste Patronali, Sagre
T₅	Fiano	Concerti, Feste Patronali, Sagre
T₆	Campi	Concerti, Feste Patronali, Sagre
T₇	Convento San Francesco	Concerti, Feste Patronali, Sagre
T₈	Castello Bel Diletto	Concerti, Feste Patronali, Sagre
T₉	Fiordimonte	Concerti, Feste Patronali, Sagre
T₁₀	Taro	Concerti, Feste Patronali, Sagre
T₁₁	Madonna di Monte Aguzzo	Concerti, Feste Patronali, Sagre
T₁₂	Santa Maria Maddalena	Concerti, Feste Patronali, Sagre

Allegato B

Si riportano di seguito, i modelli per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività temporanee:

Cantieri

- Scheda A1-Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI DI BREVE DURATA, che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale;
- Scheda A2-Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;
- Scheda A3-Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che **non** rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.

Manifestazioni

- Scheda B1-Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;
- Scheda B2-Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che **non** rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.

SCHEDA TIPO A1**Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI
di BREVE DURATA (non superiore ai 7 gg lavorativi)
che rispettano gli orari fissati dal Regolamento comunale****Al Comune di** _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a: _____ in via : _____ n: _____

in qualità di _____ della _____

Sede legale in : _____ Via : _____ n. _____

Iscrizione alla CCIAA: _____

C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001, per l'attivazione di:

↑ un cantiere edile o assimilabile

↑ un cantiere stradale o assimilabile

↑ ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

_____ con sede in Via . _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari** indicati nella D.G.R. (Regione Marche) n. _____

attuativa della L.R. n. 28/2001 e nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

SCHEDA TIPO A2**Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI
che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento comunale****Al Comune di** _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a: _____ in via : _____ n: _____

in qualità di _____ della _____

Sede legale in : _____ Via : _____ n. _____

Iscrizione alla CCIAA : _____

C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per l'attivazione di:

↑ un cantiere edile o assimilabile

↑ un cantiere stradale o assimilabile

↑ ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

_____ con sede in Via . _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari ed i valori limite** indicati nella D.G.R. (Regione Marche) n. _____ attuativa della L.R. n. 28/2001 e nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

SCHEDA TIPO A3**Domanda in deroga speciale per attività temporanea di CANTIERI
che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento comunale.**

Al Comune di _____
Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a: _____ in via : _____ n: ____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in : _____ Via : _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA : _____
C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga speciale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001, per l'attivazione di:

- ↑ un cantiere edile o assimilabile
- ↑ un cantiere stradale o assimilabile
- ↑ ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in Via . _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di **non essere in grado di rispettare** gli orari previsti dalla D.G.R. n. ____ (Regione Marche) e dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto i valori limite previsti dalla D.G.R. n. ____ (Regione Marche) e dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

SCHEDA TIPO B1**Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo
che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento comunale****Al Comune di** _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a: _____ in via : _____ n: _____

in qualità di _____ della _____

Sede legale in : _____ Via : _____ n. _____

Iscrizione alla CCIAA: _____

C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi. L'attività svolta sarà del seguente tipo

con sede in Via . _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

↑ in area appositamente destinata dal comune secondo quanto previsto dall'art 2 comma 1 della L.R.14.11.2001 n. 28.

↑ in altra area

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari ed i valori limite** indicati nella D.G.R. (Regione Marche) n. _____ attuativa della L.R. n. 28/2001 e nel Regolamento comunale per la discipline delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

SCHEDA TIPO B2**Domanda in deroga speciale per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo
che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento comunale.****Al Comune di** _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a: _____ in via : _____ n: _____

in qualità di _____ della _____

Sede legale in : _____ Via : _____ n. _____

Iscrizione alla CCIAA: _____

C.F. o P.IVA _____

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo

con sede in Via . _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

in area appositamente destinata dal comune secondo quanto previsto dall'art 2 comma 1 della L.R. 14.11.2001 n. 28 in altra area.

Il sottoscritto dichiara di **non essere in grado di rispettare** gli orari previsti dalla D.G.R.

n. ____ (Regione Marche) e dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose

temporanee svolte all'aperto, i valori limite previsti dalla D.G.R. n. ____ (Regione Marche) e dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto, per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole

delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).